

SCHEDA INFORMATIVA

REGOLAMENTAZIONE DELLE CONVIVENZE DI FATTO

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n. 76/2016, che ha introdotto la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel medesimo Comune e facenti parte dello stesso nucleo familiare.

La convivenza di fatto si può instaurare sia fra coppie dello stesso sesso sia di sesso diverso. Le persone non devono avere vincoli di parentela, affinità o adozione né essere legate fra loro o con terzi da matrimonio o unione civile.

Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto:

- Hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- In caso di malattia o di ricovero, i coniugi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
- Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - In caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute;
 - In caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
- Hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
- Nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
- Hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
- Uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- Hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso da parte derivante da fatto illecito di un terzo.

Contratti di convivenza:

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe; anche in caso di successiva risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o recesso unilaterale o morte di una delle parti il professionista dovrà darne comunicazione all'anagrafe. La risoluzione avverrà a seguito di matrimonio o unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi e altra persona.

L'Ufficiale d'Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo.

La cancellazione della convivenza:

Può avvenire:

- D'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile;
- Su richiesta di entrambi componenti (o di uno solo previa comunicazione all'altro), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale presentandosi presso l'Ufficio Anagrafe.

Si faccia attenzione al fatto che questa dichiarazione conclude la convivenza, ma non risolve il contratto di convivenza eventualmente stipulato da notaio o dall'avvocato. Per risolvere il quale è necessario un altro atto notarile o dell'avvocato.